

SPECIAL ISSUE

MIGRANTI LEGGI CONTRATTI VERSO LA CHIAREZZA Editor: Annarita Miglietta

Giacinto Parisi

Linguaggio processuale e tutela dei migranti

Appunti per una ricerca sul principio di ‘chiarezza linguistica’ nel processo civile

Abstract

The issue of the trial language may seem distant from the problems related to the protection of migrants. Nevertheless, it is obvious that a clear and technically appropriate legislative (or judicial) language can contribute to the simplification and certainty of the law in a very complex matter such as civil procedure and allow the user to understand it also (and especially) in cases where it is a question of providing, (not only) for migrants, effective protection of fundamental rights, such as citizenship, health and work. Language and linguistic technique are in fact fundamental not only from the point of view of the correct exercise of the legal and judicial professions, but also for all the other subjects involved in the trial. It must also be taken into account that procedural law is expressed through a specialized language, which appears more technical than the language of substantive law, which is also reflected in negotiating acts. The complexity of the rules and language of the trial is in fact the reason why, as a rule, the parties cannot act in court in person but must necessarily be represented by a lawyer provided with power of attorney; this is not of some exceptions, also present in the context of proceedings relating to the protection of migrants. Hence the need to deepen the relationship between the understanding of the procedural dimension of the protection of rights and the relationship between the procedural party / lawyer / judge in the perspective of a possibility of effective protection, paying particular attention also to the word of the procedural law to assess how (and to what extent) the migrant's right to information can also be guaranteed through legal texts or judicial measures expressed in a language understandable by (also) migrants.

Keywords: procedural language; judicial protection; fundamental rights; migrants

Abstract

Il tema del linguaggio processuale può sembrare lontano dai problemi relativi alla tutela dei migranti. Cionondimeno, è evidente che un linguaggio legislativo (o giudiziale) chiaro e tecnicamente appropriato può concorrere alla semplificazione e alla certezza del diritto in una materia molto complessa quale è quella processuale e consentirne la comprensione da parte dell'utente anche (e soprattutto) nei casi in cui si tratta di prestare, in favore dei migranti (e non solo), una tutela effettiva rispetto a diritti fondamentali, quali sono la cittadinanza, la salute e il lavoro. Il linguaggio e la tecnica linguistica si rivelano infatti fondamentali non soltanto dall'angolo visuale del corretto esercizio della professione forense e di quella giurisdizionale, ma anche per tutti gli altri soggetti coinvolti nel processo. Si deve peraltro tenere in conto che la legge processuale si esprime attraverso un linguaggio specialistico, che appare più tecnico rispetto a quello della legge sostanziale, la quale si riflette anche negli atti negoziali. Proprio la complessità delle regole e del linguaggio del processo costituisce in effetti la ragione per cui, di regola, le parti non possono stare in giudizio personalmente, ma devono necessariamente essere rappresentate da un avvocato dotato di procura; ciò al netto di alcune eccezioni, presenti anche e proprio nell'ambito dei procedimenti relativi alla tutela dei migranti. Di qui l'esigenza di approfondire il rapporto tra la comprensione della dimensione processuale della tutela dei diritti e la relazione parte processuale / avvocato / giudice nell'ottica di una possibilità di tutela effettiva, rivolgendo particolare attenzione alla parola della legge processuale per valutare come (e in che misura) il diritto all'informazione del migrante possa essere garantito anche attraverso testi giuridici o provvedimenti giurisdizionali espressi con un linguaggio comprensibile da parte (anche) dei migranti.

Parole chiave: linguaggio processuale; tutela giurisdizionale; diritti fondamentali; migranti

Sommario: 1. I rapporti tra linguaggio e processo civile – 2. La 'chiarezza linguistica' come principio processuale fondamentale dello Stato democratico – 3. La prospettiva 'statica': a) La comprensione dei testi normativi – 4. *Segue.* b) La comprensione degli atti del processo – 5. La prospettiva 'dinamica': a) Processo civile e garanzie linguistiche – 6. *Segue.* b) Il rapporto tra parte assistita e avvocato

1. I rapporti tra linguaggio e processo civile

Come è stato efficacemente osservato, il processo rappresenta un luogo di convergenza di registri, tendenze, pratiche linguistiche ed espressive di stampo giuridico: la lingua della legge, la lingua dei giudici e la lingua degli avvocati, a cui si aggiungono le varietà dei linguaggi prodotte dai partecipanti 'non giuristi' al processo (parti in causa, testimoni, periti)¹.

Ad avviso di chi scrive, esistono fondamentalmente due diverse prospettive da cui può essere esaminato il tema dei rapporti tra linguaggio e processo². Una prima, 'statica', è quella volta ad approfondire il linguaggio delle disposizioni che disciplinano il processo oppure degli atti di parte e dei provvedimenti del giudice (*in primis*, la sentenza). La seconda, che potrebbe definirsi 'dinamica', attiene invece alle modalità attraverso cui la lingua 'entra' ed 'esce' dal processo: si pensi, in particolare, a quando nel processo viene introdotta una lingua diversa da quella italiana – circostanza che determina,

¹ Dell'Anna (2017: 41).

² Per una prima, e necessariamente incompleta, indicazione della bibliografia più recente sul tema si vedano i contributi contenuti in Aa.Vv., a cura di Triggiani (2017), alcuni dei quali saranno puntualmente richiamati nelle successive note a piè di pagina, e Danovi (2018).

di regola, l'insorgere di specifiche garanzie a tutela del diritto di difesa delle parti – oppure, in senso inverso, alla necessità di comunicare quanto accaduto nell'ambito o all'esito del processo ad una parte assistita appartenente ad altro ceppo linguistico.

L'argomento è all'evidenza molto vasto e attraversa tutte le tipologie di processo³. Se esiste, infatti, un dato comune – in quanto la comprensione linguistica è elemento fondante del “*giusto processo*” scolpito nell'art. 111 Cost. – è tuttavia evidente che le diverse dinamiche processuali impongono di focalizzare l'attenzione su aspetti differenti. E così, ad esempio, mentre nel processo penale la lingua parlata conserva tutt'ora un ruolo preminente sullo scritto, il processo civile ha di fatto ormai superato il principio chiovendiano dell'oralità per essere approdato a una ‘cartolarizzazione’ diffusa in tutti i gradi di giudizio e, quindi, ad un utilizzo pressoché esclusivo del linguaggio scritto⁴. Nella presente sede si intende concentrare l'attenzione sul processo civile, quale tipologia di processo che consente l'accesso alla tutela giurisdizionale a diritti fondamentali, dei migranti e non solo, quali sono la cittadinanza, la salute e il lavoro, anche se evidentemente un primo ambito di considerazioni generali è applicabile anche ad altre forme di processo.

2. La ‘chiarezza linguistica’ come principio processuale fondamentale dello Stato democratico

Di recente il dibattito sui rapporti tra linguaggio e processo si è orientato sul complessivo evento del giudizio oltre che sui singoli prodotti testuali. Lo scopo dell'indagine è l'efficacia comunicativa del processo e la sua semplificazione linguistica, temi che dall'iniziale interesse per la legislazione, l'amministrazione e la burocrazia si sono spostati oggi anche verso la giurisprudenza e l'insieme degli atti processuali (del giudice e dell'avvocato).

Snellimento, comprensione, leggibilità di atti e sentenze implicano evidentemente un ripensamento delle scelte di lingua a vari livelli: lessico, sintassi e lunghezza dei periodi (e degli stessi testi), organizzazione e gerarchia dei contenuti, testualità.

Si tratta di elementi che sono considerati, da una parte, garanzia di trasparenza e democrazia anche linguistica verso il destinatario universale del processo, ossia il cittadino comune (quel “*popolo italiano*” nel cui nome la sentenza è pronunciata⁵) e, comunque, l'utente in genere del servizio giustizia e, quindi, anche il migrante, nonché, dall'altra, strumenti di facilitazione e miglioramento ‘dall'interno’, poiché intervengono nella prassi di lavoro di giudici, funzionari e avvocati nella quotidiana attività di elaborazione e produzione dei testi⁶. Il metro di giudizio su qualità ed efficacia linguistica del processo è d'altra parte rappresentato tanto dal destinatario-utente del servizio giustizia quanto dal destinatario-giudice / avvocato (e giurista, in generale), che nel circuito comunicativo del processo e per le funzioni endoprocessuali dello stesso indossa di volta in volta le vesti del mittente produttore (di lingua) e del destinatario-ricevente-osservatore-giudice (di lingua)⁷.

³ Caponi (2015: 305), che distingue tra quello civile a quello penale, amministrativo, il processo dinanzi alle corti europee e il processo telematico

⁴ Tra gli altri, Cavallone (2011); Danovi (2018: 4 ss.). Con specifico riferimento al tema dell'eliminazione dell'udienza nell'ambito dei giudizi aventi ad oggetto il diritto di asilo, v. De Santis (2018: 206 ss.).

⁵ Cfr., nel processo civile, l'art. 132, comma 1°, c.p.c.

⁶ Dell'Anna (2017: 42).

⁷ Rosati (2017: 118).

D'altra parte, già nell'antichità l'unico settore del diritto che necessariamente doveva avvicinarsi al popolo era quello del processo: gli atti processuali e la stessa sentenza avevano, infatti, come protagonisti e destinatari le parti.

Il processo era il luogo di elezione del linguaggio giuridico non normativo che comprendeva gli atti endoprocessuali, come le conclusioni orali (le c.d. arringhe) e le memorie difensive, che non potevano che parlare un linguaggio accessibile a tutti.

In questo quadro, le sentenze vere e proprie, che dovevano essere comprese dalle parti, denotavano un linguaggio e un discorso giuridico poco tecnico, mentre le *Decisiones* – ossia le elaborazioni dottrinarie delle sentenze raccolte e pubblicate da alti magistrati – avevano un livello di tecnicità molto alto poiché si dirigevano esclusivamente agli addetti ai lavori⁸.

Le riflessioni sopra svolte si arricchiscono poi ulteriormente se ci si pone dalla peculiare prospettiva del migrante, inteso quale soggetto che non possiede le categorie concettuali comuni agli abitanti di un determinato luogo e per cui quindi il problema della comprensione è complicato dalla presenza di componenti culturali meta-linguistiche.

3. La prospettiva 'statica'. a) La comprensione dei testi normativi

Il primo terreno su cui si misura il rispetto del principio di 'chiarezza linguistica' è, come anticipato in precedenza, quello della comprensione dei testi normativi e, quindi, innanzitutto, della legge⁹.

Vi è pertanto l'esigenza di rivolgere particolare attenzione alla parola della legge processuale per valutare se (e in che misura) l'accesso alla tutela giurisdizionale possa essere agevolato anche tramite testi giuridici espressi con un linguaggio che, innanzitutto, agevoli il lavoro di chi li interpreta e li applica nella quotidianità, nonché risulti comprensibile, nella sua essenza, anche dall'utente.

Nel codice del 1940 la cura per l'espressione linguistica è stata oggetto di specifica attenzione da parte del legislatore, il quale ha (quanto meno) riflettuto sulla necessità che i testi normativi fossero chiari e redatti in una forma linguistica tecnicamente appropriata. Una riprova, assai significativa, viene dalla Relazione di presentazione del codice di procedura civile. La c.d. Relazione al re, commissionata da Dino Grandi e scritta da Piero Calamandrei, si sofferma infatti in ben due passaggi sul tema del linguaggio nel nuovo codice di rito e sull'importanza che vi è stata attribuita: più precisamente, nel § 15, sulle forme processuali, e poi, ancora, nel § 19, sul sistema e sulla tecnica¹⁰.

La normativa processualcivile attuale è stata invece qualificata da più parti, sotto un profilo linguistico, come gravemente carente, lacunosa e incomprensibile anche per gli addetti ai lavori¹¹. Un primo ostacolo all'accesso ad una tutela giurisdizionale effettiva, da parte dei migranti e non solo, è dato quindi proprio dalla scarsa intellegibilità della normativa, a prescindere dal grado di conoscenze linguistiche in possesso del singolo¹².

Il miglioramento linguistico dei testi processuali è in effetti anche ambito d'intervento delle

⁸ Mastroberti (2017: 69).

⁹ In tale ambito vi è infatti una riserva assoluta in favore della legge dello Stato, a norma degli artt. 111, co. 1°, e 117, co. 2°, lett. l), Cost. Sul punto, *si vis*, Parisi (2021: 357).

¹⁰ La relazione è consultabile, tra l'altro, in Donzelli (2019).

¹¹ Reali (2017: 94), cui si rinvia anche per ulteriori riferimenti bibliografici.

¹² Oddi (2019).

istituzioni coinvolte: verso l'obiettivo convergono oggi iniziative accademiche e professionali e di organi giudiziari, magistratura, avvocatura, tribunali, con direttive, note, linee guida, convegni, dibattiti, incontri di studio¹³.

Al contempo, uno strumento efficace per aumentare le possibilità di reale comprensione delle norme processuali da parte dell'utente del servizio giustizia potrebbe essere costituito dalla creazione sui siti istituzionali degli uffici giudiziari e/o, ancora meglio, a livello centralizzato sul sito internet del Ministero della giustizia di apposite sezioni, in cui, utilizzando un linguaggio quanto più possibile chiaro e semplice, venga spiegato quali sono gli strumenti a disposizione per far valere un determinato diritto¹⁴. Ovviamente si porrebbe a quel punto il problema di studiare le modalità più idonee di una comunicazione istituzionale che renda effettiva l'intelligibilità delle informazioni diffuse mediante tale piattaforma e, comunque, si dovrebbe quantomeno prevedere: a) una traduzione del testo in inglese ed eventualmente in altre lingue aventi un certo grado di diffusione; e b) la possibilità per l'utente di entrare in contatto con un operatore che sia disponibile a chiarire eventuali dubbi e svolga di fatto una prima consulenza gratuita, anche rispetto alla traduzione interculturale degli istituti del diritto processuale italiano.

4. *Segue.* b) La comprensione degli atti del processo

Altro terreno su cui si misura l'effettività del diritto di accesso alla tutela giurisdizionale è, come anticipato, quella della comprensione degli atti del processo¹⁵ e, tra questi, prima di tutto, della sentenza, intesa come provvedimento conclusivo del processo¹⁶.

In effetti, lo stesso art. 111 Cost., al co. 6°, stabilisce che "[t]utti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati" e questo, tra l'altro, proprio al fine di renderli intelligibili da parte del destinatario finale del provvedimento, oltre che degli avvocati e della collettività tutta¹⁷.

Una prima iniziativa istituzionale di cui merita dare conto è l'avvio di un Gruppo di lavoro sulla sinteticità degli atti processuali da parte del Ministero della Giustizia (decreti ministeriali 9 febbraio 2016, 28 luglio 2016, 19 ottobre 2016).

I risultati si leggono nella (seconda) *Relazione conclusiva*¹⁸, che è una sintesi del dibattito all'epoca portato avanti in più sedi e una proposta operativa su più fronti: applicazione dei criteri di sinteticità e chiarezza nello scritto e nell'oralità del processo; istituzione di corsi sull'argomentazione e sul linguaggio giuridico nell'ambito della formazione universitaria; osservazione delle qualità di sinteticità e chiarezza

¹³ Triggiani (2017: 135-139).

¹⁴ Esempi di questo tipo sono già presenti su alcuni siti istituzionali di uffici giudiziari, ma senza un apparente coordinamento tra i vari uffici e, comunque, sulla base di una non chiara selezione degli istituti processuali presi in considerazione.

¹⁵ Su cui, in generale, si vedano le interessanti considerazioni di Biavati (2017).

¹⁶ È infatti ormai invalso nel processo civile il principio per cui, al di là della forma concretamente assunta dal provvedimento conclusivo del processo (sentenza, ordinanza o decreto), lo stesso debba essere qualificato sotto il profilo sostanziale come 'sentenza', ove munita dei caratteri della decisorietà e della definitività: sull'argomento, per tutti, si veda Tiscini (2009).

¹⁷ Sulla funzione della motivazione della sentenza, tra gli studi più recenti nell'ambito della letteratura processualcivile si vedano Rasia (2016) e Mengali (2020).

¹⁸ Reperibile in urly.it/311yf4 (consultato, da ultimo, in data 29 ottobre 2024).

nella selezione per l'accesso alle professioni forensi e nelle valutazioni della professionalità dei magistrati; specifiche proposte di modifica ai codici di procedura civile e penale. Tra le raccomandazioni del documento, si legge, in particolare, un passo del paragrafo "La sinteticità nei contenuti e nella forma" (pag. 10), in cui per la prima volta in documenti del genere si registrano indicazioni di carattere squisitamente linguistico¹⁹.

Gli orientamenti sulla semplificazione e sulla chiarezza della sentenza (e analoghe indicazioni di matrice euro-unitaria) sono stati poi recepiti anche dagli organi giurisdizionali. Sulla motivazione sintetica delle sentenze²⁰ è intervenuto il Primo Presidente della Corte di cassazione con i decreti n. 68 del 29 aprile 2016 ("Provvedimento sulla motivazione semplificata di sentenze penali") e n. 136 del 14 settembre 2016 ("Motivazione dei provvedimenti civili: in particolare, la motivazione sintetica"). I due decreti chiamano in causa la semplificazione contenutistica e argomentativa dei testi, laddove sollecitano ad evitare motivazioni subordinate e *obiter dicta* ed insistono piuttosto rispetto alla stretta funzionalità dell'iter argomentativo alla decisione; il nesso con pratiche di lingua è evidente nell'individuazione della "*chiarezza ed essenzialità*" come primo dei canoni a cui i provvedimenti in forma semplificata devono essere improntati (decreto n. 136/2016) e nell'esplicita affermazione secondo cui "*la tecnica di redazione di sentenze in forma semplificata costituisce uno degli indici della capacità di sintesi del magistrato*" (decreto 68/2016).

Sulla stessa linea si collocano poi alcune disposizioni normative. La prima in ordine di tempo risale al 2010 ed è relativa all'introduzione nel Codice del processo amministrativo del "*dovere di sinteticità degli atti: il giudice e le parti redigono gli atti in maniera chiara e sintetica*" (art. 3), principio oggi ripreso anche all'art. 121 c.p.c., per come novellato dal d.lgs. n. 149/2022 (c.d. riforma Cartabia), e analiticamente declinato dal d.m. 7 agosto 2023, n. 110, emanato in attuazione dell'art. 46 disp. att. c.p.c. Tali disposizioni riaprono ulteriori riflessioni sulla lingua: l'imposizione di un limite di spazio (da molti contestata²¹) dovrebbe finire per guidare virtuosamente i meccanismi compositivi sia rispetto alla selezione dei contenuti, sia rispetto alla scelta delle strategie linguistiche di volta in volta più adeguate a garantire il bilanciamento e l'ordine delle informazioni e la fruibilità dei periodi.

5. La prospettiva 'dinamica'. a) Processo civile e garanzie linguistiche

Finora si è descritto il linguaggio processuale visto nella sua dimensione statica. In realtà, il processo è soprattutto movimento e contempla diversi modi attraverso cui lingue diverse da quella istituzionale (i.e. l'italiano²²) possono farvi ingresso. La tutela linguistica milita da sempre nello *human rights system* e, per il nesso inscindibile che la lega alla formula del giusto processo, è presente nell'art. 10 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, nell'art. 14, par. 3, lett. a) e f), del Patto internazionale dei diritti civili e politici e, soprattutto, negli artt. 5, par. 2, e 6, par. 3, lett. a) ed e), della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

¹⁹ Dell'Anna (2017: 45).

²⁰ Triggiani (2017: 130).

²¹ Per esempio, v. Biavati (2017: 472).

²² Cfr., per il processo civile, l'art. 122, co. 1°, c.p.c. Rappresentano una deroga a tale principio diverse eccezioni dettate – in attuazione dell'art. 6 Cost. – da norme speciali per alcune Regioni e Province autonome, le quali si trovano riassunte in Danovi (2018: 128 s.).

Per dare una prima esemplificazione di quanto sopra affermato, con specifico riguardo al processo civile si vedano gli artt. 122, co. 2°, e 123 c.p.c., i quali prevedono, rispettivamente, la possibilità per il giudice di nominare un interprete “[q]uando deve essere sentito chi non conosce la lingua italiana” e, ancora, “[q]uando occorre procedere all’esame di documenti che non sono scritti in lingua italiana”.

La nomina, quindi, di un soggetto esterno che assurge al ruolo di ausiliario del giudice e che deve quindi prestare apposito giuramento “di adempiere fedelmente il suo ufficio” (cfr. art. 122, co. 3°, c.p.c.), con tutto ciò che ne consegue sul piano delle responsabilità e dell’efficacia impressa alla propria attività, è volta a consentire un controllo pieno sull’ingresso nel processo di espressioni linguistiche altre da quelle congenite a tale sede.

Detto controllo risponde, in primo luogo, alla finalità di garantire l’esercizio del contraddittorio tra le parti, che potranno svolgere le proprie deduzioni su dichiarazioni o su un testo di cui sia stato stabilito, una volta per tutte, il significato condiviso tra tutte le parti e, quindi, e di consentire all’esito la corretta formazione del libero convincimento del giudice.

Inoltre, la traduzione risponde anche alla funzione di garantire il terzo che non parli l’italiano e che sia chiamato a rendere determinate dichiarazioni nella veste di parte ovvero di testimone, il cui interesse è evidentemente quello di non essere frainteso rispetto a quanto abbia voluto comunicare, correndo peraltro il rischio di esporsi ad una responsabilità di carattere penale²³.

6. Segue. b) Il rapporto tra parte assistita e avvocato

In chiusura, appare opportuno dare conto anche delle modalità attraverso cui il linguaggio processuale migra verso l’esterno. Tra le diverse modalità attraverso cui ciò può avvenire, appare possibile fare riferimento alla figura dell’avvocato, il quale, nel già menzionato contesto di difficile comprensione del linguaggio processuale, è chiamato a farsene ‘interprete’ e tramite per la parte assistita, che potrebbe anche essere un migrante (con le ulteriori difficoltà linguistiche e culturali che da ciò possono conseguire)²⁴.

Il percorso, in realtà, può essere anche inverso: l’avvocato acquisisce, infatti, nella lingua del suo assistito, la sua esigenza di giustizia e la traduce, in termini di lingua e linguaggio, nell’apposito strumento processuale a tutela della esigenza manifestata.

È noto che il rapporto avvocato-cliente si fonda sulla fiducia²⁵. Esso può pertanto continuare nella misura in cui e fintanto che il cliente ha fiducia nel suo avvocato, fiducia nelle sue capacità professionali e fiducia nella correttezza (in vari termini declinata) che egli userà verso di lui. Tali assunzioni sono effetto di regole deontologiche e svolgono una funzione difensiva, in quanto consentono al cliente e all’avvocato un colloquio senza remore, il più libero e più ampio possibile, in condizione di sicurezza.

L’avvocato ha inoltre il dovere di informare il cliente “sullo svolgimento del mandato a lui affidato”²⁶: onere informativo che, per essere correttamente assolto, presuppone evidentemente che il cliente abbia pienamente compreso quanto gli è stato riferito, *in primis* attraverso la comunicazione in una lingua a

²³ Cfr. art. 372 c.p.

²⁴ Torsella (2017: 122).

²⁵ Cfr. art. 11, co. 2°, del Codice deontologico forense.

²⁶ Cfr. art. 27, co. 6°, Codice deontologico forense.

lui nota. In assenza di ciò, e anche senza imporre indagini cognitive sulle capacità del cliente, non si potrà ritenere correttamente assolto il dovere di informazione che grava in capo al legale. La somma di questi due doveri – quello di fiducia e quello di informazione – costituisce quindi il canale attraverso cui garantire che le ‘parole del processo’ giungano nella sfera di comprensione della parte.

Ovviamente, al fine di consentire che la figura dell’avvocato garantisca effettivamente la parte nella comprensione del linguaggio processuale – e ciò tanto nella fase pre-contenziosa (nell’ottica di prevenire il giudizio: in tal senso si potrebbe finanche parlare di ‘funzione formativa’ dell’avvocato) quanto nel corso del processo e a seguito della pronuncia della sentenza – sarà necessaria l’acquisizione da parte del legale di specifiche competenze relative alla materia trattata. In questo senso, si potrebbe, quindi, guardare con favore all’introduzione delle c.d. specializzazioni, tra le quali si registra anche il settore della “*tutela dei diritti umani e protezione internazionale*”²⁷, a patto naturalmente che, almeno in questo ambito, tra i requisiti per l’accesso al titolo di ‘avvocato specialista’ siano contemplati percorsi volti ad acquisire competenze specifiche legate alla comprensione del fenomeno del diritto interculturale (oltre che, eventualmente, specifici saperi linguistici)²⁸.

Bibliografia

- Biavati, P. 2017, *Il linguaggio degli atti giudiziari*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2/2017: 467-483
- Caponi, R. 2015, *Il processo civile telematico tra scrittura e oralità*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1/2015: 305-313
- Cavallone, B. 2011, *Un idioma coriaceo: l’italiano del processo civile*, in *Riv. dir. proc.*, 1/2011: 97-107
- Danovi, F. 2018, *Il linguaggio del processo*, Giuffrè, Milano
- De Santis, A.D. 2018, *L’eliminazione dell’udienza (e dell’audizione) nel procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale. Un esempio di sacrificio delle garanzie*, in *Questione Giustizia*, 2/2018: 206-214
- Dell’Anna, M.V. 2017, *Linguaggio, processo, semplificazione degli atti processuali*, in Triggiani, N. (a cura di), *Il linguaggio del processo. Una riflessione interdisciplinare*, in *Quaderni del Dipartimento Ionico*, 6/2017, Edjzionsige, Taranto: 39-48
- Donzelli, G. 2019, *Criteri dell’edizione e La Relazione al Re del Ministro Guardasigilli*, in Alpa, G., Calamandrei, S., Marullo di Condojanni, F. (a cura di), *Piero Calamandrei e il nuovo Codice di procedura civile (1940)*, il Mulino, Bologna: 21-124
- Mastroberti, F. 2017, *Note su linguaggio e discorso giuridico nelle sentenze tra antico e nuovo regime*, in Triggiani, N. (a cura di), *Il linguaggio del processo. Una riflessione interdisciplinare*, in *Quaderni del Dipartimento Ionico*, 6/2017, Edjzionsige, Taranto: 63-74
- Mengali, A. 2020, *La cassazione della sentenza civile non motivata*, Giappichelli, Torino
- Oddi, P. 2019, *La tutela giurisdizionale dei migranti e il ruolo dell’avvocato “immigrazionista”*, in *federalismi.it*, 2/2019: 116-123
- Parisi, G. 2021, *Il rilascio della formula esecutiva con modalità telematiche tra esigenze di razionalizzazione del processo civile e nodi da sciogliere*, in *Riv. es. forz.*, 2/2021: 352-376
- Rasia, C. 2016, *La crisi della motivazione nel processo civile*, Bologna University Press, Bologna
- Reali, G. 2017, *Il linguaggio del diritto processuale civile tra passato e presente*, in Triggiani, N. (a cura di), *Il linguaggio del processo. Una riflessione interdisciplinare*, in *Quaderni del Dipartimento Ionico*, 6/2017, Edjzionsige, Taranto: 93-107
- Ricca, M. 2015, *Diritto interculturale e prospettive di sviluppo per le professioni legali. Nuove opportunità per la formazione*

²⁷ Cfr. il d.m. 9 luglio 2015, n. 114, per come successivamente modificato dal d.m. 1° ottobre 2020, n. 163.

²⁸ Ricca (2015).

- dei giuristi e la consulenza legale*, in *Calumet - Intercultural Law and Humanities Review*, 1/2015: 1-16
- Rosati, M. 2017, *Forte e chiaro: il linguaggio del giudice*, in Triggiani, N. (a cura di), *Il linguaggio del processo. Una riflessione interdisciplinare*, in *Quaderni del Dipartimento Jonico*, 6/2017, Edjzionsige, Taranto: 115-119
- Tiscini, R. 2009, *I provvedimenti decisorii senza accertamento*, Giappichelli, Torino
- Torsella, S. 2017, *Il colloquio dell'avvocato con il cliente: profili deontologici*, in Triggiani, N. (a cura di), *Il linguaggio del processo. Una riflessione interdisciplinare*, in *Quaderni del Dipartimento Jonico*, 6/2017, Edjzionsige, Taranto: 121-127
- Triggiani, N. 2017, *Sentenze penali italian style*, in Triggiani, N. (a cura di), *Il linguaggio del processo. Una riflessione interdisciplinare*, in *Quaderni del Dipartimento Jonico*, 6/2017, Edjzionsige, Taranto: 129-141

giacinto.parisi@uniroma3.it

Pubblicato online il 16 giugno 2025